

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

R I C O R S O

per il [REDACTED]
[REDACTED], rappresentato e difeso, giusta procura
a margine del presente atto, dagli avvocati Giorgio Carta (C.F.
CRTGRG70H15B354W) e Giovanni Carta (C.F. CRTGNN71E31B354X) ed
elettivamente domiciliato presso lo studio legale Carta, in Roma, viale Parioli, n.
47 (fax 06233222961; PEC giorgiocarta@pec.it)

contro

il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro *pro tempore*,

e nei confronti

dell'[REDACTED], vincitore di
concorso,

per l'annullamento, previa sospensione,

- della determinazione n. M_D AB05933 REG2024 0705728 di protocollo del 5
dicembre 2024 (pubblicata il 10 dicembre 2024) e dell'elenco in essa contenuto,
con la quale il Vice Direttore generale della Direzione generale per il Personale
militare del Ministero della Difesa (d'ora in avanti anche solo PERSOMIL) ha
approvato la graduatoria finale di merito dei candidati giudicati idonei, di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), punto n. 1, del bando del concorso interno, per
titoli ed esami, per l'ammissione al 7° corso superiore di qualificazione (2024-
2025) di complessivi 201 Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri, nella parte
in cui non annovera tra i vincitori di concorso anche l'odierno ricorrente;

- del punto n. 3), lettera b), dell'allegato B al bando del concorso per l'ammissione al 7° corso superiore di qualificazione (2024-2025) di complessivi 201 Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri (indetto con Decreto Dirigenziale n. 365740 emanato da PERSOMIL il 19 giugno 2024), nella parte in cui, ai fini della valutazione della *«durata e qualità del servizio prestato»*, considera quale documentazione caratteristica utile soltanto quella recante la qualifica finale di *«“eccellente”»*, *«“superiore alla media” o ... giudizio corrispondente»* e non anche la documentazione caratteristica priva di qualifica finale;
- dell'annesso 1 all'allegato B al bando del concorso per l'ammissione al 7° corso superiore di qualificazione (2024-2025) di complessivi 201 Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri (indetto con Decreto Dirigenziale n. 365740 emanato da PERSOMIL il 19 giugno 2024), nella parte in cui non annovera nella *«documentazione caratteristica»* utile ai fini della valutazione della *«durata e qualità del servizio prestato»* dai concorrenti, anche i c.d. “rapporti informativi”;
- del verbale n. 8 del 22 agosto 2024 della Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione al 7° corso superiore di qualificazione (2024-2025) di complessivi 201 Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri, nella parte in cui [punto n. 4) del 3° alinea], *«in riferimento all'annesso 1 degli allegati B e C»* al bando, ed ai fini della valutazione della *«durata e qualità del servizio prestato»* dai concorrenti, prevede che *«per i rapporti informativi ... la qualifica finale da considerare deve essere quella della prima scheda valutativa, precedente o successiva, più favorevole al candidato»*;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti e, comunque, della graduatoria concorsuale sopra richiamata.

F A T T O

Con decreto dirigenziale n. 365740 del 19 giugno 2024, PERSOMIL ha indetto un concorso interno, per esami e titoli, per l'ammissione al 7° corso

superiore di qualificazione (2024-2025) di complessivi 201 Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri [All. 1].

Il ricorrente, vicebrigadiere dei Carabinieri, ha concorso per i posti previsti all'art. 1, comma 1, lettera a), n. 1 del bando, riservati a 106 Vice Brigadieri e Brigadieri dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente, appartenenti al ruolo Sovrintendenti, superando tutte le prove [All. 1].

Con la determinazione n. M_D AB05933 REG2024 0705728 di protocollo del 5 dicembre 2024, il Vice Direttore generale di PERSOMIL ha aumentato a 109 i posti disponibili per il personale del «*ruolo Sovrintendenti, ad esclusione del ruolo Forestale*» [art. 1, punto n. 1)], ha approvato la graduatoria di merito del concorso riservato a detto personale (art. 2) e ha dichiarato vincitori di concorso i militari presenti nell'elenco (art. 3), senza includervi il signor  e inserendo, alla posizione n. 109, l'odierno controinteressato [All. 2].

Il ricorrente, accedendo sul portale *online* del concorso, ha appurato di essersi classificato alla posizione n. 121 della graduatoria, rientrando, quindi, tra gli idonei non vincitori.

Egli, al fine di verificare la correttezza dell'operato amministrativo, ha preso visione degli atti del concorso e della scheda di valutazione dei titoli di merito, constatando di aver ricevuto un punteggio incrementale pari a 0,6690.

Detto punteggio è stato tratto dalla somma dei valori attribuiti alla documentazione caratteristica conseguita dal ricorrente nell'ultimo quadriennio di servizio (decorrente dal 21 luglio 2020 al 20 luglio 2024) [All. 3].

Infatti, secondo le disposizioni del bando di concorso e dei criteri valutativi stabiliti dalla Commissione con il verbale n. 8 del 22 agosto 2024, la documentazione caratteristica dei concorrenti si sarebbe dovuta valutare nel modo seguente:

1. ai sensi del punto n. 3, lettera b) dell'allegato B, del bando, ai fini della valutazione della *«durata e qualità del servizio prestato»*, l'Amministrazione ha scelto di assegnare ai concorrenti fino a 1,75 punti *«per la valutazione della documentazione caratteristica, come di seguito indicato:*

0,0012, per ogni giorno di servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri valutato "eccellente" o con giudizio corrispondente nell'ultimo quadriennio;

0,0005, per ogni giorno di servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri valutato "superiore alla media" o con giudizio corrispondente, nell'ultimo quadriennio;

2. ai sensi dell'annesso 1 all'allegato B del bando, poi, è stato stabilito quanto segue: *«la dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica (mod. "C") non darà luogo a valutazione se il motivo di redazione è stato "assenza dal servizio".*

Darà invece luogo a valutazione se la dichiarazione di mancata redazione, sarà compilata per altri motivi e riferita a periodi di effettivo servizio o per assenza dal servizio per motivi riconducibili a:

infermità riconosciuta "SI" dipendente da causa di servizio (dovrà essere terminato positivamente il procedimento di riconoscimento e dovrà essere prodotta la relativa documentazione);

emergenza da Covid-19 (malattia, quarantena e permanenza domiciliare, certificate dalla competente autorità sanitaria; dispensa temporanea dal servizio ai fini di ridurre l'esposizione al rischio);

congedo di maternità, interdizione anticipata per gravidanza a rischio; congedo di maternità per adozione ed affidamento preadottivo;

congedo di paternità obbligatorio e alternativo (quest'ultimo anche nei casi di adozione ed affidamento preadottivo);

terapie salvavita.

La dichiarazione di mancata redazione compilata per altri motivi e riferita a periodi di effettivo servizio o per assenza dal servizio per i motivi sopra citati e il rapporto informativo con astensione da giudizio saranno valutati, se frapposti fra due documenti contenenti un giudizio finale oppure, qualora posti all'inizio o alla fine dell'intera documentazione caratteristica se nel documento rispettivamente successivo o precedente risulta un giudizio finale.

Nel caso in cui tale dichiarazione di mancata redazione sia collocata tra due documenti caratteristici, al periodo in esame sarà attribuita una valutazione pari alla media dei valori dei due documenti caratteristici.

Saranno computate in modo analogo le assenze dal servizio per permessi retribuiti per l'assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992.

Le assenze per i citati motivi documentati nello "Statino dei periodi non computabili" (mod. "E") saranno valorizzati con il medesimo criterio» [All. 1].

3. Infine, secondo quanto disposto dalla commissione esaminatrice con il verbale n. 8 del 22 agosto 2024, la documentazione caratteristica si sarebbe dovuta valutare come segue:

*«- il contenuto degli Allegati B e C, e quello dei rispettivi annessi 1 del bando di concorso, viene integralmente richiamato e acquisito nella valutazione dei titoli;
- per il computo del punteggio relativo alla documentazione caratteristica, non saranno presi in considerazione i sottoelencati periodi documentati con il modello "E" (D.P.R. n. 90/2010), compilati per assenza dal servizio, indicati nella pubblicazione n. C-14 ed. 2004 "Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi", edita dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Ufficio Legislazione:*

- licenze straordinarie computabili nel limite massimo di 45 gg. annui, di cui al titolo I capitolo IV;*

- *licenze straordinarie non computabili nel limite massimo di 45 gg. annui, di cui al titolo I capitolo V;*
- *congedi di maternità e paternità di cui al titolo II, capitolo VI (ad eccezione dei paragrafi 2 e 3) e capitolo VII (ad eccezione dei paragrafi 1 e 2 - congedo di paternità obbligatorio e congedo di paternità alternativo);*
- *licenza per congedo parentale di cui al titolo II, capitolo VIII; licenza per malattia del figlio di cui al titolo II, capitolo IX;*
- *riposi giornalieri della madre e del padre di cui al titolo II, capitolo X;*
- *congedo per la formazione di cui al titolo III, capitolo XIII (legge 8 marzo 2000, nr. 53 e D.P.R. 18 giugno 2002, n.164);*
- *permessi retribuiti di cui al titolo IV, capitolo XIV;*
- *congedi per gravi motivi familiari di cui al titolo IV, capitolo XV;*
- *altri permessi, riposi e benefici di cui al titolo V, capitolo XVI;*
- *periodi di aspettativa per motivi privati e per infermità temporanea di cui, rispettivamente, agli artt. 901 e 905 del D. Lgs. 15/03/2010 n. 66, nonché sospensioni disciplinari o penali dal servizio o dall'impiego;*

- in riferimento all'annesso 1 degli allegati B e C:

1) la dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica (mod. C) non darà luogo a valutazione se il motivo di redazione è stato "assenza dal servizio";

2) la dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica (mod. C) per "assenza dal servizio" darà invece luogo a valutazione se l'assenza è riconducibile a:

a) infermità riconosciuta SI dipendente da causa di servizio (dovrà essere terminato positivamente il procedimento di riconoscimento), ivi compresa la

licenza straordinaria per cure termali (per la cura di patologie dipendenti "SI" da causa di servizio);

b) misure straordinarie per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 in materia di assenze;

c) congedo di maternità/paternità di cui al titolo II, rispettivamente capitolo VI, paragrafo 3 e capitolo VII, paragrafi 1 e 2 e a interdizione anticipata per gravidanza a rischio di cui al titolo II, capitolo VI, paragrafo 2 (dovrà essere prodotta la relativa documentazione);

d) terapie salvavita (dovrà essere prodotta la relativa documentazione);

e) assenze dal servizio per permessi retribuiti per l'assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c.3 della legge n. 104/1992.

3) nel caso di dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica riferita a periodi di effettivo servizio o per assenza dal servizio per i motivi indicati nel precedente punto 2):

a) se collocata tra due documenti caratteristici di qualifica differente, antecedente e successivo, al periodo in esame sarà attribuita una valutazione/giorno pari alla media dei valori/giorno dei due documenti caratteristici (ad es.: valutazione precedente "superiore alla media" = 0,0005/giorno - documento di mancata redazione - valutazione successiva "eccellente" = 0,0012/giorno. Al documento di mancata redazione sarà attribuito il punteggio pari a $0,0005 + 0,0012 = 0,0017$: $2 = 0,00085$ per ogni giorno di mancata redazione);

b) se collocata tra più documenti di mancata redazione (ad es.: "superiore alla media - mancata redazione - mancata redazione - ecc... - "eccellente), ad ogni singolo periodo di mancata redazione sarà attribuita una valutazione/giorno pari alla media dei valori/giorno dei due documenti

caratteristici, antecedente e successivo a tutte le dichiarazioni di mancata redazione, secondo le modalità indicate alla precedente lettera a);

c) se collocata all'inizio o alla fine dell'intera documentazione caratteristica (ad es.: primo documento di mancata redazione - "superiore alla media", oppure "superiore alla media" - ultimo documento di mancata redazione), alla mancata documentazione caratteristica sarà attribuita una valutazione/giorno pari al valore/giorno del primo documento caratteristico antecedente o successivo alla mancata redazione.

4) per i rapporti informativi, nonché periodi documentati con modello E (con esclusione dei soli giorni di assenza del militare dal servizio, che non produrranno punteggio), la qualifica finale da considerare deve essere quella della prima scheda valutativa, precedente o successiva, più favorevole al candidato» [All. 4].

Ciò posto, l'applicazione delle disposizioni concorsuali sin qui riportate, ha creato una forte disparità di trattamento, penalizzando sensibilmente il punteggio del signor .

L'Amministrazione, infatti, per giudicare la *“durata e la qualità del servizio prestato”* dai concorrenti e per attribuirgli un punteggio, ha arbitrariamente considerato soltanto le c.d. *“schede valutative”*, ossia i documenti caratteristici che [secondo l'art. 692, comma 1, lettera a), del d.p.r. n. 90/2010] si riferiscono a periodi di servizio superiori a 180 giorni, e si concludono con *«l'espressione del giudizio finale e l'attribuzione di una delle qualifiche previste dall'art. 1026 del codice»* (ossia *“eccellente”, “superiore alla media”, “nella media”, “inferiore alla media” e “insufficiente”*).

Per converso, l'Amministrazione ha ignorato i c.d. *“rapporti informativi”* (documenti caratteristici previsti per i servizi aventi durata inferiore a 180 giorni).

Tale scelta, come detto, ha ingiustamente e irragionevolmente penalizzato il ricorrente.

I rapporti informativi, infatti, [disciplinati dalla lettera b) del comma 1, dell'art. 692 del d.p.r. n. 90/2010], sono perfettamente equipollenti alle “schede valutative”, e si differenziano da queste ultime perché non si concludono con l'attribuzione di una “qualifica finale” di cui all'art. 1026 del COM.

Tali documenti caratteristici, al pari delle “schede valutative”, però, contengono, oltre ai giudizi su singoli aspetti del servizio, recano comunque un «*giudizio finale*» e vengono redatti per valutare:

«1) *i servizi di durata pari o superiore a sessanta giorni e inferiore a centottanta giorni;*

2) *i corsi di istruzione di durata non inferiore a sessanta giorni;*

3) *i servizi di durata inferiore a sessanta giorni, prestati in operazioni di carattere nazionale o internazionale sancite da specifiche disposizioni di legge, qualora espressamente disposto dallo Stato maggiore della difesa o dal Comando operativo di vertice interforze o dagli Stati maggiori di Forza armata o dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri con direttive che fissano modalità e termini».*

Nonostante, quindi, siano atti parificati alle c.d. “schede valutative” e destinati al medesimo scopo (ossia la valutazione del servizio prestato), l'Amministrazione ha ritenuto di non considerare i “rapporti informativi” ai fini del conferimento del c.d. punteggio incrementale.

Infatti, con il punto n. 4) del verbale n. 8 del 22 agosto 2024, la Commissione valutatrice del concorso ha stabilito che, «***per i rapporti informativi ... la qualifica finale da considerare deve essere quella della prima scheda valutativa, precedente o successiva, più favorevole al candidato***» [All. 4].

La scelta amministrativa di ignorare i “rapporti informativi” dal computo del punteggio di merito dei candidati del concorso *de quo*, poi, si arguisce anche leggendo il punto n. 3 dello stesso verbale, con cui si è stabilito che «*nel caso di dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica riferita a periodi di effettivo servizio o per assenza dal servizio per i motivi indicati nel precedente punto 2)*»:

a) **se collocata tra due documenti caratteristici di qualifica *differente***, antecedente e successivo, al periodo in esame sarà attribuita una valutazione/giorno pari alla media dei valori/giorno dei due documenti caratteristici (ad es.: valutazione precedente "superiore alla media" = 0,0005/giorno - documento di mancata redazione - valutazione successiva "eccellente" = 0,0012/giorno. Al documento di mancata redazione sarà attribuito il punteggio pari a $0,0005 + 0,0012 = 0,0017 : 2 = 0,00085$ per ogni giorno di mancata redazione);

b) se collocata tra più documenti di mancata redazione (ad es.: "superiore alla media - mancata redazione - mancata redazione - ecc... - "eccellente), ad ogni singolo periodo di mancata redazione sarà attribuita una valutazione/giorno pari alla media dei valori/giorno dei due documenti caratteristici, antecedente e successivo a tutte le dichiarazioni di mancata redazione, secondo le modalità indicate alla precedente lettera a);

c) se collocata all'inizio o alla fine dell'intera documentazione caratteristica (ad es.: primo documento di mancata redazione - "superiore alla media", oppure "superiore alla media" - ultimo documento di mancata redazione), alla mancata documentazione caratteristica sarà attribuita una valutazione/giorno pari al valore/giorno del primo documento caratteristico antecedente o successivo alla mancata redazione» [All. 4].

Ciò posto, la decisione di ignorare i rapporti informativi come autonomi titoli di merito è inspiegabile, e, come detto, nel caso del ricorrente ha avuto un effetto fortemente penalizzante.

Il ██████████ ██████████, infatti, è effettivo al 1 ██████████ ██████████ e, nell'ultimo quadriennio – per motivi del tutto estranei alla sua volontà o al suo controllo - non è mai stato giudicato con una “scheda valutativa”, ma sempre e soltanto con “rapporti informativi” [All. 5].

Ciò, a causa del frequente impiego in missioni estere e del conseguente continuo mutamento della linea gerarchica, che hanno sempre impedito al ricorrente di raggiungere il periodo minimo richiesto dalla legge (180 giorni di servizio sotto la stessa linea gerarchica) per essere valutato con una “scheda valutativa”.

Tale circostanza non ha impedito al ricorrente di ottenere giudizi pregevoli per il servizio svolto nell'ultimo quadriennio [All. 5].

Anzi, molti dei rapporti informativi compilati per il periodo in esame recano un giudizio finale «*ottimo*» (quindi equiparabile alla qualifica di “eccellente” della scheda valutativa) [All. 5].

Tuttavia, non recando la qualifica finale di cui all'art. 1026 del COM (propria delle sole schede valutative), tali atti non sono stati considerati dall'Amministrazione come idonei all'attribuzione del punteggio incrementale.

Pertanto, in ossequio alle disposizioni concorsuali odiernamente contestate, la commissione esaminatrice è dovuta risalire all'ultima «*scheda valutativa*» espressa nei confronti del signor ██████████ oltre 4 anni fa, quando questi non era ancora nemmeno Vice Brigadiere, ma Carabiniere semplice, e prestava servizio in altro reparto.

Sulla base di tale lontana scheda valutativa, recante la qualifica finale di «*superiore alla media*», tutto il servizio prestato dal signor [REDACTED] nei quattro anni successivi è stato considerato sul medesimo livello.

Ciò, ha fatto sì che alcuni periodi di impiego svolti dal ricorrente, valutati “ottimi” (ma con rapporto informativo), sono stati non di meno giudicati soltanto “superiori alla media”, in tal modo determinando un punteggio incrementale di 0,0005 punti, anziché di 0,0012 (che gli avrebbe assicurato la posizione in graduatoria n. 107, quindi tra i vincitori).

Per le stesse ragioni, anche alcune “dichiarazioni di mancata redazione” emesse nei riguardi del ricorrente sono state computate in modo penalizzante, dando luogo ad un ingiusto decremento di punteggio e alla conseguente estromissione del signor [REDACTED] dal novero dei vincitori del concorso in esame.

Tanto premesso, quindi, i provvedimenti oggi impugnati sono senz'altro illegittimi, essendo le disposizioni su cui gli stessi si fondano frutto di scelte amministrative non previste dalla legge, illogiche ed espressione di eccesso di potere.

Per effetto del corretto ricalcolo del punteggio oggi lamentato, infatti, il ricorrente si sarebbe collocato alla posizione n. 107 della graduatoria oggi gravata, ed avrebbe perciò vinto il concorso.

L'illegittimità degli atti gravati, poi, oltre che per quanto sin qui esposto, è avvalorata dal fatto che nei precedenti concorsi omologhi a quello in esame, l'Amministrazione ha sempre considerato i rapporti informativi come autonomi titoli di merito, conferendo agli stessi il medesimo punteggio delle “schede valutative” [All. 8 e 9].

Pertanto, anche per tale motivo la decisione (inedita) di ignorare i giudizi contenuti nei rapporti informativi appare illogica e tale da tradire la funzione

principale dei concorsi pubblici che, come è noto, consiste nella selezione dei migliori candidati.

La scelta di considerare soltanto le “schede valutative” come titoli di merito per giudicare la durata e la qualità del servizio prestato dai concorrenti, infatti, nel caso in esame ha certamente penalizzato tutti i militari che, come il ricorrente (paracadutista del Tuscania), prestano servizio in reparti operativi e sono soggetti a continue missioni estere e, perciò, sono impiegati in servizi di breve durata e soggetti a frequenti cambi di linea gerarchica. Condizioni che, come detto, precludono la formazione di “schede valutative” e la conseguente attribuzione di una “qualifica finale”.

In tal modo, quindi, certamente è stato altresì violato il principio della *par condicio* tra concorrenti.

Infatti, il signor [REDACTED] soltanto perché ha avuto la sfortuna di non essere stato valutato, nell’ultimo quadriennio, con una “scheda valutativa” in grado di attestare la “eccellente” qualità del servizio prestato, non ha ottenuto un punteggio incrementale maggiore rispetto a quello conferitogli, non figurando, perciò, tra i vincitori del concorso *de quo*.

Avverso tali atti, quindi, si propone oggi ricorso, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. I provvedimenti gravati sono illegittimi per violazione di legge, eccesso di potere e carenza di motivazione.

Come detto il signor [REDACTED], [REDACTED] dei Carabinieri, ha partecipato al concorso indetto con Decreto Dirigenziale n. 365740, per l’ammissione al 7° corso superiore di qualificazione (2024-2025) di complessivi 201 Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri [All. 1].

Con la determinazione n. M_D AB05933 REG2024 0705728 di protocollo del 5 dicembre 2024 il Vice Direttore generale di PERSOMIL, dopo aver

aumentato a 109 i posti disponibili per il personale del «*ruolo Sovrintendenti, ad esclusione del ruolo Forestale*», ha approvato la graduatoria di merito del concorso [All. 2].

Il ricorrente, non figurando tra i vincitori, ha acceduto al portale *online* del concorso, appurando di essersi qualificato alla posizione n. 121 della graduatoria, rientrando, quindi, tra gli idonei non vincitori.

Dopo aver preso visione degli atti del concorso e della scheda di valutazione dei titoli di merito, ha constatato di aver ricevuto un punteggio incrementale pari a 0,6690.

Detto punteggio, dato dalla somma dei valori attribuiti alla documentazione caratteristica espressa nei confronti del ricorrente nell'ultimo quadriennio di servizio (decorrente dal 21 luglio 2020 al 20 luglio 2024), è stato espresso in osservanza dei seguenti criteri:

1. ai sensi del punto n. 3, lettera b) dell'allegato B, del bando, ai fini della valutazione della «*durata e qualità del servizio prestato*», l'Amministrazione ha scelto di assegnare ai concorrenti fino a 1,75 punti «*per la valutazione della documentazione caratteristica, come di seguito indicato:*

0,0012, per ogni giorno di servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri valutato "eccellente" o con giudizio corrispondente nell'ultimo quadriennio;

0,0005, per ogni giorno di servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri valutato "superiore alla media" o con giudizio corrispondente, nell'ultimo quadriennio;

2. ai sensi dell'annesso 1 all'allegato B del bando, poi, «*la dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica (mod. "C") non darà luogo a valutazione se il motivo di redazione è stato "assenza dal servizio"*».

Darà invece luogo a valutazione se la dichiarazione di mancata redazione, sarà compilata per altri motivi e riferita a periodi di effettivo servizio o per assenza dal servizio per motivi riconducibili a:

infermità riconosciuta “SI” dipendente da causa di servizio (dovrà essere terminato positivamente il procedimento di riconoscimento e dovrà essere prodotta la relativa documentazione);

emergenza da Covid-191 (malattia, quarantena e permanenza domiciliare, certificate dalla competente autorità sanitaria; dispensa temporanea dal servizio ai fini di ridurre l’esposizione al rischio);

congedo di maternità, interdizione anticipata per gravidanza a rischio; congedo di maternità per adozione ed affidamento preadottivo;

congedo di paternità obbligatorio e alternativo (quest’ultimo anche nei casi di adozione ed affidamento preadottivo);

terapie salvavita.

La dichiarazione di mancata redazione compilata per altri motivi e riferita a periodi di effettivo servizio o per assenza dal servizio per i motivi sopra citati e il rapporto informativo con astensione da giudizio saranno valutati, se frapposti fra due documenti contenenti un giudizio finale oppure, qualora posti all’inizio o alla fine dell’intera documentazione caratteristica se nel documento rispettivamente successivo o precedente risulta un giudizio finale.

Nel caso in cui tale dichiarazione di mancata redazione sia collocata tra due documenti caratteristici, al periodo in esame sarà attribuita una valutazione pari alla media dei valori dei due documenti caratteristici.

Saranno computate in modo analogo le assenze dal servizio per permessi retribuiti per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992.

Le assenze per i citati motivi documentati nello “Statino dei periodi non computabili” (mod. “E”) saranno valorizzati con il medesimo criterio» [All. 1].

3. Infine, ai sensi del verbale n. 8 del 22 agosto 2024, la documentazione caratteristica si sarebbe dovuta valutare come segue:

«- il contenuto degli Allegati B e C, e quello dei rispettivi annessi 1 del bando di concorso, viene integralmente richiamato e acquisito nella valutazione dei titoli;

- per il computo del punteggio relativo alla documentazione caratteristica, non saranno presi in considerazione i sottoelencati periodi documentati con il modello "E" (D.P.R. n. 90/2010), compilati per assenza dal servizio, indicati nella pubblicazione n. C-14 ed. 2004 "Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi", edita dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Ufficio Legislazione:

- licenze straordinarie computabili nel limite massimo di 45 gg. annui, di cui al titolo I capitolo IV;*
- licenze straordinarie non computabili nel limite massimo di 45 gg. annui, di cui al titolo I capitolo V;*
- congedi di maternità e paternità di cui al titolo II, capitolo VI (ad eccezione dei paragrafi 2 e 3) e capitolo VII (ad eccezione dei paragrafi 1 e 2 - congedo di paternità obbligatorio e congedo di paternità alternativo);*
- licenza per congedo parentale di cui al titolo II, capitolo VIII; licenza per malattia del figlio di cui al titolo II, capitolo IX;*
- riposi giornalieri della madre e del padre di cui al titolo II, capitolo X;*
- congedo per la formazione di cui al titolo III, capitolo XIII (legge 8 marzo 2000, nr. 53 e D.P.R. 18 giugno 2002, n.164);*
- permessi retribuiti di cui al titolo IV, capitolo XIV;*

- *congedi per gravi motivi familiari di cui al titolo IV, capitolo XV;*
 - *altri permessi, riposi e benefici di cui al titolo V, capitolo XVI;*
 - *periodi di aspettativa per motivi privati e per infermità temporanea di cui, rispettivamente, agli artt. 901 e 905 del D. Lgs. 15/03/2010 n. 66, nonché sospensioni disciplinari o penali dal servizio o dall'impiego;*
- in riferimento all'annesso 1 degli allegati B e C:*

1) la dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica (mod. C) non darà luogo a valutazione se il motivo di redazione è stato "assenza dal servizio";

2) la dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica (mod. C) per "assenza dal servizio" darà invece luogo a valutazione se l'assenza è riconducibile a:

a) infermità riconosciuta SI dipendente da causa di servizio (dovrà essere terminato positivamente il procedimento di riconoscimento), ivi compresa la licenza straordinaria per cure termali (per la cura di patologie dipendenti "SI" da causa di servizio);

b) misure straordinarie per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 in materia di assenze;

c) congedo di maternità/paternità di cui al titolo II, rispettivamente capitolo VI, paragrafo 3 e capitolo VII, paragrafi 1 e 2 e a interdizione anticipata per gravidanza a rischio di cui al titolo II, capitolo VI, paragrafo 2 (dovrà essere prodotta la relativa documentazione);

d) terapie salvavita (dovrà essere prodotta la relativa documentazione);

e) assenze dal servizio per permessi retribuiti per l'assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c.3 della legge n. 104/1992.

3) nel caso di dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica riferita a periodi di effettivo servizio o per assenza dal servizio per i motivi indicati nel precedente punto 2):

a) se collocata tra due documenti caratteristici di qualifica differente, antecedente e successivo, al periodo in esame sarà attribuita una valutazione/giorno pari alla media dei valori/giorno dei due documenti caratteristici (ad es.: valutazione precedente "superiore alla media" = 0,0005/giorno - documento di mancata redazione - valutazione successiva "eccellente" = 0,0012/giorno. Al documento di mancata redazione sarà attribuito il punteggio pari a $0,0005 + 0,0012 = 0,0017 : 2 = 0,00085$ per ogni giorno di mancata redazione);

b) se collocata tra più documenti di mancata redazione (ad es.: "superiore alla media - mancata redazione - mancata redazione - ecc... - "eccellente), ad ogni singolo periodo di mancata redazione sarà attribuita una valutazione/giorno pari alla media dei valori/giorno dei due documenti caratteristici, antecedente e successivo a tutte le dichiarazioni di mancata redazione, secondo le modalità indicate alla precedente lettera a);

c) se collocata all'inizio o alla fine dell'intera documentazione caratteristica (ad es.: primo documento di mancata redazione - "superiore alla media", oppure "superiore alla media" - ultimo documento di mancata redazione), alla mancata documentazione caratteristica sarà attribuita una valutazione/giorno pari al

valore/giorno del primo documento caratteristico antecedente o successivo alla mancata redazione.

4) per i rapporti informativi, nonché periodi documentati con modello E (con esclusione dei soli giorni di assenza del militare dal servizio, che non produrranno punteggio), la qualifica finale da considerare deve essere quella della prima scheda valutativa, precedente o successiva, più favorevole al candidato» [All. 4].

L'applicazione delle disposizioni concorsuali sin qui riportate, però, ha penalizzato la valutazione del signor [REDACTED].

Questi, infatti, a causa del particolare impiego che presta nell'attuale sede di servizio – [REDACTED] – nell'ultimo quadriennio non è mai stato valutato con “schede valutative”, ma solo tramite “rapporti informativi”, documenti, questi ultimi, che l'Amministrazione ha escluso dal novero dei titoli di merito valutabili per il concorso *de quo*.

I rapporti informativi, però, sono perfettamente equipollenti alle “schede valutative”, differenziandosi da queste ultime perché non recano le qualifiche di cui all'art. 1026 del COM (ossia “eccellente”, “superiore alla media”, “nella media”, “inferiore alla media” e “insufficiente”) e perché vengono redatti per valutare:

«1) i servizi di durata pari o superiore a sessanta giorni e inferiore a centottanta giorni;

2) i corsi di istruzione di durata non inferiore a sessanta giorni;

3) i servizi di durata inferiore a sessanta giorni, prestati in operazioni di carattere nazionale o internazionale sancite da specifiche disposizioni di legge, qualora espressamente disposto dallo Stato maggiore della difesa o dal Comando operativo di vertice interforze o dagli Stati maggiori di Forza armata

o dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri con direttive che fissano modalità e termini».

Oltre agli aspetti formali appena evidenziati, nessuna differenza sussiste tra le schede valutative e i rapporti informativi, avendo, entrambi gli atti, il medesimo scopo, ossia quello (cfr. le “Istruzioni sui documenti caratteristici del personale della Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri”) di *«registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto ed obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dai militari, nei limiti dell’interesse riguardante la valutazione delle attitudini e delle attività nell’ambito fisico, caratteriale, intellettuale, culturale e professionale. Essa costituisce base essenziale di giudizio per lo sviluppo di carriera ed elemento (orientativo) per l’impiego razionale del militare»* [All. 6].

«Il documento caratteristico» – sia esso scheda valutativa o rapporto informativo – deve essere *«redatto nel più breve tempo possibile dal verificarsi della circostanza che ne ha determinato la formazione. Al militare valutato deve essere fornita tempestiva comunicazione, nei modi previsti, della valutazione caratteristica effettuata nei propri confronti, all’esito del procedimento amministrativo di riferimento, di tipo complesso, nel rispetto del termine di conclusione normativamente stabilito»* [All. 6].

Come detto, quindi, nessuna sostanziale differenza sussiste tra la “scheda valutativa” ed il “rapporto informativo” se non la ragione che, di volta in volta, ne determina il motivo della compilazione.

L’Amministrazione, invece, anziché considerare tutti i documenti caratteristici come titoli di merito utili al conferimento di punteggio incrementale per il concorso, ha stabilito che *«per i rapporti informativi, nonché periodi documentati con modello E (con esclusione dei soli giorni di assenza del militare dal servizio, che non produrranno punteggio), la qualifica finale da considerare*

deve essere quella della prima scheda valutativa, precedente o successiva, più favorevole al candidato» e che «nel caso di dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica riferita a periodi di effettivo servizio o per assenza dal servizio per i motivi indicati nel precedente punto 2)»:

a) se collocata tra due documenti caratteristici di qualifica differente, antecedente e successivo, al periodo in esame sarà attribuita una valutazione/giorno pari alla media dei valori/giorno dei due documenti caratteristici (ad es.: valutazione precedente "superiore alla media" = 0,0005/giorno - documento di mancata redazione - valutazione successiva "eccellente" = 0,0012/giorno. Al documento di mancata redazione sarà attribuito il punteggio pari a $0,0005 + 0,0012 = 0,0017$: 2 = 0,00085 per ogni giorno di mancata redazione);

b) se collocata tra più documenti di mancata redazione (ad es.: "superiore alla media - mancata redazione - mancata redazione - ecc... - "eccellente), ad ogni singolo periodo di mancata redazione sarà attribuita una valutazione/giorno pari alla media dei valori/giorno dei due documenti caratteristici, antecedente e successivo a tutte le dichiarazioni di mancata redazione, secondo le modalità indicate alla precedente lettera a);

c) se collocata all'inizio o alla fine dell'intera documentazione caratteristica (ad es.: primo documento di mancata redazione - "superiore alla media", oppure "superiore alla media" - ultimo documento di mancata redazione), alla mancata documentazione caratteristica sarà attribuita una valutazione/giorno pari al valore/giorno del primo documento caratteristico antecedente o successivo alla mancata redazione» [All. 4].

L'Amministrazione, quindi, per il concorso in esame (ma non in quelli dei precedenti anni), ha deciso arbitrariamente di considerare soltanto le “schede valutative” dei concorrenti e non i “rapporti informativi”.

Tale scelta, nel caso del ricorrente, ha avuto un effetto fortemente penalizzante.

Il ██████████ ██████████, infatti, nell'ultimo quadriennio non è stato **mai** giudicato con una “scheda valutativa”, ma sempre e soltanto con “rapporti informativi”.

Ciò, a causa del frequente impiego in missioni e del conseguente continuo mutamento della linea gerarchica, che hanno sempre impedito al ricorrente di raggiungere il periodo minimo richiesto dalla legge (180 giorni di servizio) per essere valutato con “scheda valutativa”.

Tale circostanza, però, non ha impedito al ricorrente di ottenere giudizi “eccellenti” per il servizio svolto [All. 5].

Il medesimo, infatti, ha estratto copia di tutta la documentazione caratteristica che lo riguarda e riferita all'ultimo quadriennio di servizio, dalla quale si può constatare come molti dei rapporti informativi compilati sul suo recano un giudizio finale «*ottimo*» (quindi equiparabile alla qualifica di “eccellente” della scheda valutativa) e valutazioni di rendimento certamente apicali [All. 5].

Tuttavia, non recando la qualifica finale al pari delle “schede valutative”, tali atti non sono stati considerati dall'Amministrazione come idonei all'autonoma attribuzione del punteggio di merito [All. 7].

In ossequio alle disposizioni concorsuali dapprima richiamate, infatti, la commissione ha considerato per il calcolo del punteggio di merito del ricorrente l'ultima «*scheda valutativa*» espressa nei suoi riguardi oltre 4 anni fa, quando questi non era ancora nemmeno Vice Brigadiere, ma Carabiniere semplice [All. 7].

Tale scheda valutativa, recante la qualifica finale di «*superiore alla media*», ha fatto sì che, in ossequio alle disposizioni oggi contestate, tutto il

servizio prestato dal signor ██████████ nei quattro anni successivi sia stato omologato a detto giudizio e considerato, perciò, “superiore alla media” [All. 7].

Quindi, alcuni periodi di impiego prestati dal ricorrente giudicati in modo apicale, sono stati considerati di livello inferiore e, per tale ragione, hanno dato luogo ad un incremento di 0,0005 punti, anziché di 0,0012 per ogni giorno di servizio [All. 7].

Per le stesse ragioni, anche alcune “dichiarazioni di mancata redazione” emesse nei riguardi del ricorrente sono state computate in modo penalizzante, dando luogo ad un ingiusto decremento di punteggio e alla conseguente estromissione del signor ██████████ dal novero dei vincitori del concorso in esame [All. 7].

Per effetto del corretto ricalcolo del punteggio oggi lamentato, infatti, il ricorrente si sarebbe collocato alla posizione n. 107 della graduatoria oggi gravata, ed avrebbe perciò vinto il concorso [All. 7].

Se, infatti, l'Amministrazione avesse applicato ai rapporti informativi recanti un giudizio apicale espressi sul conto del ricorrente gli stessi criteri adottati per le schede valutative, al signor ██████████ sarebbe stato attribuito un punteggio di gran lunga superiore rispetto a quello oggi lamentato, pari a 1,2927 punti [All. 7].

Infatti, se si fossero considerati anche i rapporti informativi nel novero dei titoli di merito valutabili, il servizio prestato dal ricorrente per il periodo dal 7 aprile 2022 al 15 settembre 2022 – recante il giudizio di “ottimo” – avrebbe consentito l'attribuzione di un punteggio favorevole per i periodi sia antecedenti, sia successivi, in ossequio ai criteri stabiliti dal bando di concorso [All. 7].

Precisamente, per il servizio prestato dal 31 luglio 2021 al 6 aprile 2022, caratterizzato da 6 dichiarazioni di «*mancata redazione*» per motivi diversi dall'assenza dal servizio e da un rapporto informativo, il servizio del ricorrente,

anziché “superiore alla media”, avrebbe dovuto essere considerato “ottimo” (rectius “eccellente”) e valutato, anziché con il valore di 0,0005 per ogni giorno di servizio, con il superiore valore di 0,00085, per un totale di 0,11975 punti, anziché 0,068 punti [All. 7].

Per il periodo di servizio compreso tra il 7 aprile 2022 ed il 20 luglio 2024, poi (caratterizzato da 6 rapporti informativi recanti un giudizio di “ottimo” ed inframmezzato da 5 dichiarazioni di mancata redazione per motivi diversi dall’assenza del servizio), al ricorrente avrebbe dovuto essere assegnato un punteggio di 0,0012 per ogni giorno di servizio, anziché di 0,0005, per un totale di 0,9768 punti anziché 0,407 [All. 7].

Il conferimento di tali punteggi, quindi, avrebbe fatto sì che al signor  venisse attribuito un punteggio di merito di 1,2927 punti anziché di 0,6690 punti, permettendogli di raggiungere la posizione n. 107 della graduatoria di merito oggi gravata e venendo, in ragione di ciò, annoverato tra i vincitori del concorso [All. 7].

Invece ciò non è accaduto, con buona pace dei principi della *par condicio* che dovrebbero ispirare i concorsi pubblici.

Il signor , infatti, per circostanze totalmente indipendenti dalla propria volontà – non potendo egli certo decidere il proprio impiego all’estero – ha avuto una penalizzazione tale da estrometterlo dal novero dei vincitori di concorso.

La scelta fatta dall’Amministrazione per il caso in esame è palesemente illogica e, soprattutto, svilisce il principio meritocratico cui dovrebbero ispirarsi i concorsi pubblici perché, a parità di giudizio, l’impiego di un militare è valutato in modo deteriore rispetto a quello di altri, solo in ragione della tipologia di documento caratteristico con cui questi sono stati giudicati.

Se è incontestabile la discrezionalità dell’Amministrazione nella scelta dei

criteri per la valutazione dei candidati ad un concorso, altrettanto certo è che tale scelta non debba essere talmente illogica a tal punto da sovvertire i principi base che regolano l'azione amministrativa e quelli di *favor participationis* concorsuale.

L'Amministrazione, con i criteri di valutazione oggi contestati ha disatteso i dettami dal legislatore in tema di parità di trattamento concorsuale ed ha agito arbitrariamente, assegnando ai militari in possesso di schede valutative peggiore considerazione rispetto a quelli che, come il signor XXXXXXXXXX, per cause indipendenti dalla propria volontà, nell'ultimo quadriennio sono stati giudicati solo per mezzo di "rapporti informativi".

In un caso simile a quello odierno, codesto ill.mo TAR aveva stigmatizzato l'assegnazione delle sedi di primo impiego dei concorrenti operata tramite l'illegittimo criterio delle "fasce" (TAR Lazio, sez. I bis, sentenza n. 13453/2021), criterio oltre che illogico, ampiamente penalizzante per i concorrenti.

Con la sentenza n. 13453/2021, codesto ill.mo TAR ha evidenziato come l'Amministrazione avesse «*adottato un criterio soggettivo di suddivisione per "fasce", tale per cui "(...) i posti disponibili per ... erano 17 e di questi: 14 sono stati assegnati al personale collocatosi nella 2^ fascia, 1 nella 3^ fascia (la stessa del*» ricorrente «*ma assegnata al militare collocatosi prima ovvero al 183° in graduatoria) e 2 nella 5^ fascia assegnati*» ai concorrenti piazzatisi in posizione deteriore rispetto al ricorrente (TAR Lazio, sez. I bis, sentenza n. 13453/2021).

Al pari del caso odierno, il TAR ha rilevato come «*tale modalità di assegnazione ... consente, di fatto, lo scavalcamento del ricorrente, n. 221 nella graduatoria, classificatosi in 3^ fascia, da parte dei controinteressati, rispettivamente n. 400 e n. 467 nella graduatoria, classificatisi in 5^ fascia*» ed ha evidenziato come «*il criterio seguito dall'Amministrazione, dunque, si rivela, non solo legibus solutus, ma anche suscettivo di esiti illogici ed ingiusti nella*

misura in cui sortisce l'effetto di favorire soggetti meno meritevoli, con ulteriore violazione dei principi di imparzialità e buon andamento che devono informare in generale l'agire amministrativo» (TAR Lazio, sez. I bis, sentenza n. 13453/2021).

In tal senso, ha proseguito il TAR si era «*già espressa anche la Sezione, affermando che “questo tipo di selezioni, culminanti con la formazione di una graduatoria di merito, rispondono ai principi concorsuali della garanzia dell'imparzialità, della parità di trattamento e della scelta dei più meritevoli, che devono improntare anche la fase successiva dell'assegnazione della prima sede” ... Sez. I bis, 21 dicembre 2020, n. 13835» (TAR Lazio, sez. I bis, sentenza n. 13453/2021).*

Tali considerazioni, mutuabili, *mutatis mutandis*, per il caso di specie, lasciano ben intendere come l'Amministrazione abbia emesso una graduatoria frutto di valutazioni del tutto illogiche e arbitrarie [All. 5].

Vero è, come detto, che le scelte dell'Amministrazione sui criteri concorsuali costituiscono espressione di un potere ampiamente discrezionale, finalizzato a soddisfare le esigenze della stessa.

Nel caso di specie, però, la censurabilità, in sede giurisdizionale, delle scelte operate dalla p.a. certamente può avvenire, stante la palese illogicità ed irrazionalità del criterio valutativo oggi contestato (in questo senso Cons. Stato n. 5523/19, Cons. Stato n. 2267/19, Cons. Stato n. 3255/18).

Infatti, proprio «*l'esercizio di tale discrezionalità è trasmodato in una palese illogicità»*, per le ragioni sin qui esposte (TAR Lazio, sez. I bis, sentenza n. 13453/2021).

È indubbio, perciò, che i provvedimenti impugnati siano annullabili, essendo frutto di eccesso di potere per le ragioni sin qui esposte.

Si chiede, quindi, all'ill.mo TAR del Lazio di voler annullare, previa sospensione dell'efficacia, gli atti impugnati, giacché illegittimi per le ragioni sin qui prospettate.

II. L'illegittimità dei provvedimenti gravati è avvalorata anche dalla visione dei bandi di concorso omologhi a quello di cui oggi si discute.

Infatti, in riferimento ai concorsi banditi per il 5° e per il 4° Corso Allievi Marescialli dei Carabinieri, la Commissione esaminatrice, a differenza di quanto fatto nel caso odierno, aveva fornito una autonoma rilevanza ai rapporti informativi, facendo sì che agli stessi venisse attribuito un punteggio di merito al pari delle schede valutative.

Con il verbale n. 5 del 3 giugno 2022, infatti, la Commissione nominata per il concorso per l'ammissione al 5° Corso Superiore di Qualificazione di 218 allievi marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri, ha stabilito che aveva stabilito che *«ai periodi giudicati con Rapporto Informativo sarà attribuito il punteggio relativo alla qualifica scaturita dal giudizio prevalente»* e *«Se il Rapporto Informativo costituisce documento caratteristico antecedente o successivo ad una mancata redazione della documentazione caratteristica, la Commissione procederà prima a individuare il giudizio prevalente del Rapporto Informativo, e successivamente, a valutare la mancata redazione della documentazione caratteristica in base alla media della valutazione giorno del documento caratteristico antecedente e successivo ad essa»* [All. 8].

Al pari di quanto appena riportato, anche con il verbale n. 5 del 27 gennaio 2022, la Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione al 4° Corso Superiore di Qualificazione di 109 allievi marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri aveva stabilito che *«in caso di Rapporto Informativo con giudizio finale, sarà attribuito il punteggio relativo alla qualifica scaturita dal giudizio*

prevalente», conferendo, quindi, anche in tal caso, autonomo valori ai documenti caratteristici in questione [All. 9].

Allo stesso modo, anche per il precedente omologo concorso a quello in esame (per l'ammissione al 3° corso superiore di qualificazione di 112 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'arma dei carabinieri), l'Amministrazione aveva – giustamente – preso in considerazione tutti i documenti caratteristici e non soltanto, come nel caso di specie, le “schede valutative” [All. 10].

Infatti, come evincibile dalla lettura del verbale n. 5 del 20 gennaio 2021, la Commissione Valutatrice aveva stabilito che *«ai fini della valutazione dei titoli di merito, si determina che ... per quanto attiene alla durata e alla qualità del servizio prestato di cui:*

- all'allegato B, lettera b), punto 3), del bando di concorso, non saranno conteggiati i giorni di assenza dal servizio menzionati nel modello E (statino dei periodi non computabili ai fini della valutazione caratteristica) annesso al modello B (Scheda Valutativa o Rapporto Informativo) o al modello C (dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica) secondo le disposizioni contenute, ai sensi del Decreto Legislativo 66/2010, nelle Istruzioni sui documenti caratteristici per il personale militare delle Forze Armate del 20/11/2008, nelle circolari del Ministero della Difesa - D.G.P.M. n. M_D GMIL V SS 0610740 e n. M_D GMIL 1207719, datate rispettivamente 23/12/2008 e 16/10/2014;

- all'allegato C, lettera b), punto 3), (sezioni ruolo Forestale dei Sovrintendenti e Revisori), del bando di concorso, non saranno conteggiati i giorni di assenza dal servizio menzionati nel modello E (statino dei periodi non computabili ai fini della valutazione caratteristica) annesso al modello B (Scheda Valutativa o Rapporto Informativo) o al modello C (dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica) secondo le disposizioni contenute, ai sensi del

Decreto Legislativo 66/2010, nelle Istruzioni sui documenti caratteristici per il personale militare delle Forze Armate del 20/11/2008, nelle circolari del Ministero della Difesa;

- D.G.P.M. n. M_D GMIL V SS 0610740 e n. M_D GMIL 1207719, datate rispettivamente 123/12/2008 e 16/10/2014» [All. 10].

Anche le riportate circostanze, quindi, contribuiscono a dimostrare l'illogicità dell'operato amministrativo oggi gravato e l'ingiusta valutazione operata nei confronti del ricorrente.

Pur essendo ogni procedura concorsuale autonoma rispetto alle altre, è di tutta evidenza che con i provvedimenti impugnati l'Amministrazione abbia cagionato una ingiusta disparità di trattamento a parità di condizioni, materializzatasi con l'assegnazione al signor XXXXXXXXXX di un punteggio di merito per servizio prestato in modo "eccellente" nettamente inferiore rispetto ad altri colleghi giudicati allo stesso modo, ma con "scheda valutativa" anziché con "rapporto informativo".

È indubbio, perciò, che i provvedimenti impugnati siano frutto di eccesso di potere per tutte le ragioni sin qui esposte.

Si insiste, quindi, affinché l'ill.mo TAR del Lazio voglia annullare, previa sospensione dell'efficacia, gli atti impugnati, giacché illegittimi per tutte le ragioni sin qui prospettate.

Istanza cautelare

I provvedimenti odiernamente impugnati sono immediatamente lesivi e preclusivi per il ricorrente e determinano un danno grave, irreparabile e non altrimenti risarcibile, consistente nell'irrimediabile esclusione dal corso per Allievi Marescialli che partirà il prossimo 8 gennaio 2025.

Per effetto di questi, infatti, il signor [REDACTED] è stato escluso definitivamente dalla graduatoria dei vincitori di concorso e vedrebbe, perciò, preclusa la possibilità di progressione di carriera nell'Arma dei Carabinieri.

L'attesa della fissazione dell'udienza di merito, quindi, determinerebbe – in mancanza dell'auspicata sospensione dei provvedimenti impugnati – una stabilizzazione degli effetti di atti palesemente illegittimi per le ragioni sopra descritte.

In altre parole, l'esito positivo dell'odierno ricorso non sarebbe comunque tale da ristabilire la legalità violata e, soprattutto, da salvaguardare la legittima aspettativa del ricorrente di figurare nella graduatoria dei vincitori del concorso, dalla quale è stato ingiustamente estromesso per cause totalmente indipendenti dalla sua volontà.

In tal senso, quindi, il danno odiernamente arrecato al signor [REDACTED] può dirsi irreparabile e non altrimenti risarcibile *ex post*.

Pertanto, voglia l'ill.mo TAR del Lazio sospendere i provvedimenti gravati.

P. Q. M.

voglia l'ill.mo TAR adito sospendere per poi annullare i provvedimenti impugnati.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio

Il presente ricorso inerisce la materia del pubblico impiego ed è esente dal pagamento del contributo unificato, atteso che il ricorrente percepisce un reddito inferiore ai parametri fissati dalla legge per fruire dell'esenzione, come evincibile dall'allegata autocertificazione.

Roma, 18 dicembre 2024

Avv. Giovanni Carta

Avv. Giorgio Carta

Relata di notifica

Ad istanza degli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, io sottoscritto Ufficiale giudiziario ho notificato il suesteso atto a:

- **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato per la carica presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di:

- **allievo maresciallo dell'Arma dei Carabinieri Antonio DORE** tramite consegna – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146 c.p.c., nonché dell'articolo 12 del R.D. n. 642/1907 – al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma, nella nota sede di Roma, via Golametto, n. 12 (Piazzale Clodio), CAP 00195, che ne curerà l'invio al Comandante del Corpo al quale il militare appartiene.